



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Prima sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Virginia Mazzeo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7636/2014** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. **RANDELLINI ROBERTA**

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI AREZZO

CONVENUTI contumaci

CONCLUSIONI

All'udienza del 22 novembre 2016 la parte ricorrente ha concluso come di seguito:

- Accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio in caso di opposizione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Sig. _____ citava le parti convenute davanti al Tribunale de quo, perché quest'ultimo accertasse e dichiarasse il diritto dell'attore al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Adduceva di essere cittadino albanese e di essere entrato in Italia il 26 maggio 2012 quando era ancora minorenne (nato il 13 giugno 1994) per ricevere cure mediche dalle strutture sanitarie del nostro paese, dal momento che gli era stata diagnosticata una grave patologia renale, la _____ da

Aggiungeva, inoltre, di aver trovato accoglienza dalla zia, che a seguito del decreto del Giudice tutelare è stata nominata sua tutrice, ma di non essere riuscito ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, alla luce delle sue critiche condizioni di salute.

Argomentava ulteriormente il ricorrente, di aver ricevuto le cure necessarie dalla ASL di Arezzo, che



tuttavia, gli avrebbe richiesto di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, non potendo essere prolungato per sempre il rilascio del tesserino STP.

Spinto da tale osservazione, il ricorrente ricorreva all'intestato Tribunale, affermando che il sistema sanitario albanese non è in grado di garantire strutture idonee a curare la patologia del pertanto il ricorrente avrebbe diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Giudice differiva ex art. 168 bis c.p.c. la data della prima udienza al 2 ottobre 2014. In tale occasione si presentava unicamente il ricorrente che chiedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c, che erano concessi.

Alla successiva udienza del 13 gennaio 2015, il Giudice disponeva CTU al fine di *"accertare la malattia del la cura necessaria e l'adeguatezza delle strutture sanitarie Albanesi a trattare la suddetta malattia in base alla documentazione presente in atti."*

All'udienza del 25 giugno 2015 veniva conferito il mandato al Dott. I quale depositava la propria relazione il 29 gennaio 2016.

All'udienza del 22 novembre 2016, la parte ricorrente concludeva come in epigrafe. Il Giudice preso atto di ciò tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui il Tarja rinunciava.

- Il ricorso diretto all'autorità giurisdizionale

Prima di addentrarci nel merito della questione, è opportuna la risoluzione di una questione preliminare, ovvero quella se è possibile adire l'autorità giurisdizionale, in assenza di alcun diniego rispetto al permesso di soggiorno richiesto da parte della competente autorità amministrativa.

Il ricorrente, ponendosi la problematica nell'atto di citazione introduttivo, afferma che tale azione è esperibile come riconosciuto della giurisprudenza pacifica sul punto (Cass. Sez. Un. Ord. 19393 del 9 settembre 2009 e Trib. Milano, sentenza n. 42165/2011 R.G.)

Il Giudice ritiene di aderire alle conclusioni formulate dal pur non condividendo il fatto che la giurisprudenza citata sia risolutiva sul punto. Infatti, specialmente l'ordinanza delle SS.UU. sopra citata si occupa di dirimere la questione di giurisdizione, su quale sia il Giudice competente a decidere sulla concessione della protezione umanitaria del D.lgs. n. 286/1998 e solo in via implicita e non del tutto chiara si occupa della questione controversa del presente giudizio.

A prescindere da tale considerazione, tuttavia, come già affermato nelle righe precedenti la domanda di parte ricorrente non può essere dichiarata inammissibile. Infatti, è pacifico che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e per quello che qua ci interessa di salute del rientra nella categoria dei diritti soggettivi.

Pertanto, risulta impensabile, che un Giudice ordinario non possa pronunciarsi, seppur con una sentenza di mero accertamento, sull'esistenza del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Non è possibile, invece, addivenire nel caso di esito positivo rispetto all'accertamento del diritto, ad un ordine al Questore di rilascio del permesso di soggiorno in questione, dal momento che ciò esula dai poteri del Tribunale ordinario, nei casi come quello di specie, dove non vi è neppure un diniego implicito da parte della competente autorità amministrativa

- L'accertamento nel merito

Il ricorrente adduce l'esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari alla luce dello stato della sanità albanese che non è in grado di garantire strutture idonee a



curare la sua patologia. Nel caso personale afferma che nel corso del suo ricovero in Albania non gli era stata diagnosticata la malattia di cui è affetto e che era stato sottoposto a farmaci errati, inefficaci ed anche pericolosi per la sua incolumità e solo il suo trasferimento in Italia gli ha consentito di salvare la propria vita.

Dalla Ctu è emerso che il Sig. _____ è affetto da una _____ frite
la quale necessita della somministrazione costante di terapia medica a base di _____
_____ non necessita costante di
monitoraggio del quadro clinico. Tale attività di monitoraggio a detta del Dott. _____ richiede
esami ematici e visite di controllo almeno bimestrali.

Per quello che riguarda l'adeguatezza delle strutture sanitarie albanesi, il CTU afferma di non essere in grado di valutare la loro adeguatezza dalla documentazione presente in atti.

Il Giudice rileva che, la malattia cui è affetto il ricorrente è confermata dalla documentazione presente in atti, oltre che dalla relazione depositata dal Dott _____

La questione da dirimere è quindi quella, se i _____ possa essere sottoposto in Albania alle stesse cure e con la medesima competenza cui è sottoposto nel nostro paese.

L'odierno giudicante non può fornire una risposta certa sul punto, anche alla luce della risposta fornita dal CTU sul punto.

Tuttavia, visto che l'elevata competitività del sistema sanitario italiano e soprattutto tenuto conto del caso concreto, dove il ricorrente sin dal 2012 sta ricevendo cure adeguate da parte della ASL di Arezzo, che devono essere completate attraverso l'attività di monitoraggio della sua situazione clinica, tenuto conto del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost., ritiene che sussistano i presupposti per la concessione al ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari

- **Spese processuali**

Alla luce del fatto che i resistenti non costituendosi non si sono opposti alla domanda di parte attrice e dell'originalità della domanda, si ritiene che non occorre disporre riguardo le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accerta ad oggi l'esistenza dei presupposti per il rilascio ad _____ del permesso di soggiorno per motivi umanitari
- Nulla sulle spese.

Firenze, 12 giugno 2017

Il Giudice
dott. Virginia Mazzeo

